



TRIBUNALE DI VERONA

Seconda Sezione Civile, fallimentare e delle esecuzioni forzate

Nella procedura esecutiva immobiliare N. [REDACTED]

Promossa da [REDACTED]

Contro

[REDACTED]

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 54-TER L. 27/2020

Il Giudice dell'esecuzione,

- preso atto dell'istanza di sospensione del processo esecutivo in ragione del fatto che l'esecuzione ha ad oggetto l'abitazione principale del debitore;
- rilevato che dalla relazione della CUSTODE e dalla perizia dell'esperto stimatore emerge che l'immobile sia l'abitazione principale di [REDACTED]
- visto il combinato disposto degli artt. 623 c.p.c. e 54-ter l. 27/2020;

SOSPENDE

il processo di esecuzione sino al *30/10/2020*

ASSEGNA

Al creditore precedente termine perentorio di sei mesi dalla cessazione del periodo di sospensione per presentare istanza di riassunzione della procedura esecutiva

Si comunichi al debitore, ai creditori, al custode e al delegato.

Verona, 29/05/2020

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Attilio Burti